



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*  
PROVINCIA DI PADOVA

### SERVIZIO TERRITORIO - AMBIENTE

Ordinanza N. 1 / 2025

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE TRADIZIONALI MANIFESTAZIONI EPIFANICHE NEL PERIODO DAL 4 AL 6 GENNAIO 2025 COMPRESI**

### IL SINDACO

PREMESSO che condizioni atmosferiche e climatiche caratterizzate da scarsità di precipitazioni meteoriche, congiuntamente alla conformazione orografica dell'area padovana che impedisce il ricambio d'aria, possono ridurre progressivamente la qualità dell'aria del nostro territorio;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 163 del 07/09/2024 "PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025" con la quale sono state adottate le misure per ridurre l'inquinamento dell'aria nel territorio comunale fino al 30 aprile 2025;

VISTA la Legge 7 ottobre 2024, n. 152, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre u.s. nel n. 244, entrata in vigore il 1° novembre u.s. "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", in particolare l'art. 9 "Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare";

CONSIDERATO pertanto, che i divieti e le limitazioni imposte all'accensione dei falò e delle manifestazioni con spettacoli pirotecnici alla vigilia e all'Epifania non derivano dalle materie disciplinate dalle normative sopra riportate, bensì dalla necessità di rispettare i limiti di accettabilità relativi alla qualità dell'aria (Direttiva Europea 2008/50/CE recepita con D.Lgs. n. 155/2010), si ritiene che la norma di recente promulgazione (L. n. 152/2024), non influisca su tali prescrizioni, che restano, pertanto, pienamente efficaci e applicabili;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- i falò e le manifestazioni con spettacoli pirotecnici alla vigilia e all'Epifania sono una delle più antiche tradizioni del nostro territorio, momento di socialità che vede la comunità riunirsi intorno allo stesso fuoco, e come tali meritano di essere difesi e sostenuti;
- l'amministrazione comunale intende promuovere questi eventi solamente per i giorni 5-6 gennaio 2024 come da tradizione secolare;
- tale scelta è atta a salvaguardare almeno in parte il mantenimento di tradizioni che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizione valenza propiziatoria delle faville;

DATO ATTO che il Comune di Cittadella, nel corso degli anni, ha diminuito notevolmente il numero dei falò e delle manifestazioni con spettacoli pirotecnici alla vigilia e all'Epifania nel territorio comunale, riducendo e contenendo le emissioni di sostanze inquinanti;

VISTO che la festa tradizionale dell'Epifania non deve diventare l'occasione per smaltire i residui verdi e legnosi;

RITENUTO necessario salvaguardare la salute delle persone e la qualità dell'aria/dell'ambiente limitando l'accensione ai soli falò tradizionali e spettacoli pirotecnici che abbiano il suddetto spiccato carattere collettivo, di aggregazione della comunità e di tramandare alle generazioni future le tradizioni culturali che caratterizzano la nostra terra, ponendo dei limiti dimensionali, e vietandoli negli altri casi;

VISTI:

- il TUEL n. 267/2000, in particolar modo art. 50 – 54;
- gli artt. nn. 5,6, 7, comma 1 lettera b), 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285;
- il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell'atmosfera adottato con delibera G.C. n. 31/3.5.2011 e approvato dalla Provincia di Padova con delibera G.P. n. 197/6.10.2011;
- gli artt. 107 e 50 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria e igiene pubblica;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- il regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. N. 58/2010;

## **ORDINA**

a) che venga realizzato non più di un falò per ciascun centro frazionale, per un numero massimo di 4 (quattro) falò, vietando pertanto l'organizzazione di eventi privati;

b) l'accensione del falò dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;

c) il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo;

d) è tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura benzina, gas olii o altri combustibili, carta, giornali, riviste, materiale sintetico di imballaggi, cartoni, contenitori per bevande a lunga conservazione, bancali, scarti di legno da cantiere, legno usato ricavato da demolizioni, risanamenti e rinnovamenti di edifici (mobili, finestre, porte, pavimenti, rivestimenti e travi, come pure legni di imballaggio (casse, pallets...ecc.), pneumatici, materiale plastico;

e) è vietata l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale, nelle date del 4 - 5 - 6 gennaio 2025, dovesse ricadere in stato di allerta rossa, come definito dallo specifico bollettino rilasciato da Arpav;

f) I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

g) la catasta del materiale utilizzato per il falò non deve superare i metri 4 di altezza con un diametro alla base non superiore a 3 m;

h) gli eventi dovranno concludersi entro le ore 23.00 e il fuoco dovrà essere immediatamente estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;

## **ORDINA ALTRESI'**

che l'accensione dei falò, avvenga, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., con garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente evitando ogni danno in particolare osservando le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere predisposta apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento antincendio;
2. gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza e dovranno essere segnalate e opportunamente lasciate libere le vie di fuga costituire un'area di rispetto del raggio di 25 metri tra il punto in cui sarà collocata la pira e la zona destinata alla sosta degli spettatori;
3. il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile rispettare una distanza di almeno 80 metri da edifici/strade/abitazioni;
4. deve essere impedito il lancio e/o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplodente;
5. l'operazione di accensione del falò dovrà svolgersi in assenza di vento forte e dovrà essere sospesa o revocata la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli;
6. dovranno essere garantite adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;
7. dovrà essere ripristinato lo stato del terreno al termine della manifestazione;

## **DISPONE CHE**

- la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

## **RICORDA**

che la mancata osservazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, con l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

La reiterazione di infrazioni alla presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

## **DISPONE**

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

La Polizia Locale è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla data di notifica dello stesso

Cittadella, lì 03/01/2025

**IL SINDACO**  
**PIEROBON LUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)